Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE

R.G. n. 4625 / 2017

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

[redacted] nato in Costa D'Avorio il 01.01.1987, elettivamente domiciliato a Bologna in Via Augusto Righi n. 3, nello studio dell'avv. Rosa Ugolini del foro di Bologna che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna,

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni del ricorrente: sospensione del provvedimento di diniego; riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 co.6 D.Lgs. 286/1998.

******

Con ricorso depositato in data 22/03/2017, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna n. BO 0005318, emesso in data 03.02.2017 e

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

notificatogli in data 20.02.2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

La Commissione Territoriale di Bologna non si è costituita ma ha allegato unicamente il verbale dell'audizione svoltasi davanti alla medesima e provvedimento di diniego.

All'udienza del 24.10.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

******

Premesso che:

il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 11.01.2017, aveva dichiarato di essere cittadino Ivoriano, nato a Koffikoro in provincia di Aboisso, di religione musulmana e appartenente al gruppo etnico odjeneka.

Aveva posto a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di venire incarcerato per un incidente accaduto nel 2015 quando, mentre provava come elettrauto e privo di patente una vettura, aveva un incidente che causava la morte di un trasportato. Aveva quindi deciso di lasciare il paese insieme alla sorella dato anche i non buoni rapporti con lo zio, che dopo la morte del padre, avvenuta nel 2008, si era impossessato dei loro beni e voleva far costringere la sorella ad un matrimonio con un anziano. Avevano quindi attraversato Burkina e Niger, ove avrebbe perso i contatti con la sorella perché rapita da persone del posto, arrivando in Algeria dove avrebbe lavorato sempre come elettrauto, ma a causa di un lavoro svolto male sarebbe stato fatto prigioniero perché non in grado di risarcire il danno; una volta libero si sarebbe imbarcato per l'Italia nell'inverno del 2016. Della sorella avrebbe poi avuto notizie via telefono e internet scoprendo che era giunta anch'essa in Italia.

La Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le motivazioni del richiedente non rientranti tra i motivi fondanti la protezione internazionale; e che pertanto non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da individuarsi nelle difficili condizioni di vita avute, soprattutto dopo la morte del padre avvenuta nel 2008, e a seguito dell'incidente avvenuto nel 2015 mentre provava una vettura che aveva causato la morte di un apprendista; ha quindi proposto esclusivamente domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 24.10.2017, il ricorrente ha sostanzialmente confermato gli accadimenti narrati avanti la Commissione; ovvero di aver lasciato il proprio paese a seguito di un incidente avvenuto mentre provava come elettrauto ma senza patente una vettura e che aveva causato la morte di un apprendista; non sapeva cosa fare anche perché era uscito di casa con la sorella a seguito del decesso del padre e della venuta a casa loro dello zio che voleva far sposare la sorella con un anziano e a seguito del rifiuto li aveva cacciati di casa.

Spaventati per l'accaduto erano quindi andati in Burkina poi Niger, dove erano stati picchiati da un gruppo di persone e la sorella violentata e rapita; dopo averla cercata invano era andato in Algeria dove era stato aiutato e lavorava per un africano in officina; a seguito di un lavoro non ben svolto, il proprietario del mezzo l'aveva condotto in una sorta di prigione al confine con la Libia; dopo poco era stato liberato ed era quindi giunto in Italia.

Ora vive a Lavino in un centro di accoglienza; ha fatto un corso di lingua e ha preso la licenza media al CPIA di Bologna, ha fatto volontariato come badante ad Anzola ed un corso professionale sempre come badante, come da documentazione

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

prodotta. Riporta inoltre dolore al collo e al ginocchio destro a seguito delle percosse ricevute in prigione come da referti medici prodotti.

Ritenuto che:

Il ricorrente ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della protezione umanitaria.

Trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 386/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari.

Circa la situazione socio politica del paese di riferimento del richiedente, è noto che, negli anni 2010-2011, migliaia di persone persero la vita negli scontri originati dal rifiuto di Laurent Gbagbo di cedere il potere, dopo aver perso le elezioni, ma la situazione da allora è decisamente cambiata in positivo.

Il 28 aprile 2016, accogliendo favorevolmente i progressi della Costa D'Avorio in relazione a disarmo, smobilitazione, reintegrazione, riforma del settore della sicurezza, riconciliazione nazionale e lotta contro l'impunità, il Consiglio di Sicurezza ha adottato all'unanimità la risoluzione 2284 (2016) stabilendo di porre termine alla propria missione.

(UN News Service, *Security Council approves final extension for UN mission in Cote d'Ivoire, citing 'remarkable' progress*, 28 April 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/572313bf40c.html).

Il Consiglio ha inoltre approvato il piano di rientro del Segretario generale per l'operazione delle Nazioni Unite in Costa D'Avorio (UNOCI) in considerazione delle condizioni di sicurezza in seguito alla positiva conclusione delle elezioni presidenziali tenutesi il 25 ottobre 2015.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Anche grazie ai miglioramenti economici degli ultimi anni, il 25 ottobre 2015, l'ex economista del Fondo Monetario Internazionale Alassane Ouattara ha vinto, per la seconda volta, le elezioni con una nettissima maggioranza (83,7%) e sarà presidente della Costa D'Avorio per i prossimi 5 anni.

E' terminato il 30.06.17, dopo 13 anni, la missione delle Nazioni Unite in Costa D'Avorio (ONUCI). L'operazione si conclude positivamente, grazie al netto miglioramento nel paese e al ristabilimento della pace in seguito alla crisi post elettorale del 2010. Secondo l'ONU la chiusura della missione è stata resa possibile, in particolare, grazie al netto miglioramento nella situazione di sicurezza nel paese, all'ampliamento dell'autorità dello Stato, allo sviluppo dei servizi pubblici, al rafforzamento delle istituzioni democratiche e ad uno sviluppo economico stabile (da *newsletter-coi-16-maggio-2017* in *sociale.regione.emilia-romagna.it*).

Dai report citati emerge dunque il quadro di un'autorità statale che, da una parte si avvale di mezzi giuridici per perseguire i responsabili di crimini e dall'altra può ritenersi in grado di fornire effettiva ed adeguata protezione contro gli agenti di persecuzione privati.

Rimane da esaminare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria; in particolare si tratta di verificare se ricorrano i seri motivi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali (per esempio donne abusate anche durante il viaggio dal paese di origine all'Italia; minori; soggetti con serie patologie sempre che derivanti da gravi violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza – cfr. Cass. 26641/16 –; soggetti ormai stabilmente integrati in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale/familiare);

a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13).

Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirne l'allontanamento dall'Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l'impossibilità per l'interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.

Sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria anche nel positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale; a conferma, secondo la sentenza Corte App. Bologna, sez. II, 30 giugno 2016, n. 1128 nel proc. RG n. 769/2015, "*va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte con riferimento all'istituto della protezione umanitaria, di cui ci si deve occupare nel caso specifico. La corte ha più volte affermato che tale istituto è di per sé caratterizzato da requisiti più elastici e non necessariamente coincidenti con quelli positivizzati per le misure maggiori; in altri termini, la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria* ex *art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una situazione di vulnerabilità concreta da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali situazioni di vulnerabilità sono state individuate, nei precedenti di questa corte, nelle esigenze di salute, con cure in atto, non tutelabili nel paese di provenienza, ovvero in esigenze di carattere familiare, collegate alla presenza di figli minori, o altresì nel concreto, effettivo inserimento in programmi di qualificazione professionale e di inserimento sociale, pur in assenza di un permesso di soggiorno*".

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Nel caso in esame il richiedente, giunto in Italia pressoché analfabeta, ora conosce piuttosto bene la lingua italiana, risulta aver compiuto sinceri sforzi ai fini di un positivo inserimento nel tessuto economico-sociale del paese e di essersi concretamente integrato in Italia dal punto di vista lavorativo e di studio, come risulta dalla esaustiva documentazione prodotta; senza sottacere delle attuali precarie condizioni di salute come certificate e prodotte in atti che lo rendono soggetto senz'altro vulnerabile; gli va pertanto riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno a fini umanitari.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della Commissione convenuta a mezzo di difensore.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [redacted] nato in Costa d'Avorio il 01.01.1987, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma sesto D.Lgs. 286/1998.

Bologna, 26.02.2018

Il giudice onorario

Natascia Gardini

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960